Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 2 aprile 2019

Comunione – Condominio - Locazione

Le spese per la conservazione della cosa comune. La valutazione dell'indifferibilità-urgenza ex art. 1134 c.c. e la sua applicazione anche nel condominio c.d. "minimo"
di **Saverio Luppino**

Procedimenti di cognizione e ADR

Conflitto reale negativo di giurisdizione, parziale diversità di parti e di petitum formale
di **Francesco Tedioli**

Esecuzione forzata

La competenza per valore nell'opposizione di merito endoesecutiva e l'incidenza dei pagamenti parziali successivi al precetto
di **Maddalena De Leo**

Obbligazioni e contratti

Clausole vessatorie e approvazione per iscritto: attenzione al richiamo cumulativo
di **Sara Scola**

Comunione – Condominio - Locazione

La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di una persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore
di **Saverio Luppino**

Diritto successorio e donazioni

Il nuovo istituto della sospensione dalla successione
di **Corrado De Rosa**

Diritto e reati societari

In assenza dei verbali assembleari, ai fini dell'art. 88 TUIR, la natura di finanziamenti può essere provata anche dalle appostazioni bilancistiche e dalla nota integrativa
di **Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

Diritto Bancario

Cassazione: alcune questioni sul mutuo fondiario
di **Fabio Fiorucci**

Diritto del Lavoro

Appalto: il principio di solidarietà esonera il lavoratore dall'onere della prova
di **Evangelista Basile**

Soft Skills

Come scrivere per il web: una nuova mentalità per i legali
di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Comunione – Condominio - Locazione

Le spese per la conservazione della cosa comune. La valutazione dell'indifferibilità-urgenza ex art. 1134 c.c. e la sua applicazione anche nel condominio c.d. "minimo"

di **Saverio Luppino**

Corte di Cassazione – Seconda sez. civile – Sentenza n.17393/2017

Condominio – comunione – condominio minimo – delibera assembleare – indifferibilità-urgenza – art. 1134 c.c. – spese condominiali in assenza di delibera assembleare.

"La Corte territoriale ha evidenziato che il fabbricato necessitava di opere di conservazione e miglioramento … secondo un'interpretazione condivisibile della nozione di indifferibilità-urgenza connessa anche alla oggettiva convenienza economica di ***effettuare tutti i lavori necessari nell'unico contesto temporale****, nella prospettiva dell'analisi economica del diritto."*

"… l'art. 1134 cod. civ. trova applicazione anche nel cosiddetto condominio minimo, *e che pertanto il rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, in assenza di autorizzazione assembleare, presuppone l'urgenza …"*

Inquadramento generale

Nella nota in commento, la questione trattata dalla Suprema Corte si occupa di lavori condominiali fatti in assenza di delibera assembleare, in condominio minimo "tenuto conto delle dimensioni del condominio", ma che stando ai fatti narrati dalle parti, sarebbero da ricondurre alla disciplina dei lavori urgenti e, pertanto, non assoggettabili necessariamente a decisione assembleare, se eseguiti su iniziativa del singolo.

Le norme di riferimento risultano essere gli articoli 1110 c.c. e 1334 c.c., dettati rispettivamente in materia di comunione e di condominio e che qui si trascrivono per comodità di lettura:

– Articolo 1110 c.c.: "*Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso*".

Articolo 1134 c.c.: "*Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente*".

La differenza tra le due norme appare immediata, in quanto in materia di comunione non si fa riferimento al criterio dell'urgenza, presente invece quale contenuto indefettibile per l'applicazione dell'articolo 1134 c.c., quest'ultima norma, presentandosi quale eccezione alla regola delle spese in materia di comunione.

La valutazione dell'urgenza ex art. 1134 c.c. e la sua applicazione al c.d. condominio minimo

Dottrina e giurisprudenza affermano che la ratio della norma trova fondamento nell'intento del legislatore di impedire indebite intromissioni del singolo condomino nelle sfere di competenza dell'assemblea o dell'amministratore, salvo ovviamente si tratti di spesa urgente, così costituendo un "argine" ad eventuali arbitrarie "invasioni di campo".

Il singolo condomino, il quale ritenga che occorra effettuare una spesa per interventi (opere o lavori) ritenuti necessari per la conservazione o il godimento di beni comuni, siano essi di **manutenzione ordinaria o straordinaria, non può provvedervi direttamente,** infatti è tenuto:

1. ad interpellare l'amministratore chiedendo formalmente a quest'ultimo di provvedere;
2. nel caso in cui l'amministratore non ottemperi alla richiesta o non informi l'assemblea con regolare sua convocazione, il condomino potrà procedere a convocare direttamente l'organo assembleare.

Inoltre, quest'ultimo è legittimato ad agire giudizialmente nel caso in cui l'assemblea rifiuti di deliberare sulla questione e conseguentemente di disporre gli interventi necessari attraverso l'impugnazione della delibera di rifiuto dell'esecuzione dell'opera e chiedendo al contempo la condanna del condominio all'esecuzione delle opere stesse.

Ove il condomino esegua ugualmente i lavori ed **essi risultino non urgenti** non avrà diritto al rimborso, atteso che l'applicazione dell'articolo 1134 cc.. costituisce una deroga alla disciplina generale dettata in riferimento al regime della comunione; infatti, ai sensi dell'art. 1110 c.c., negandosi qualsivoglia valutazione o accertamento del carattere di urgenza della spesa effettuata, il partecipante alla comunione ha diritto al rimborso se ha sostenuto spese in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, a prescindere dall'urgenza.

IL perimetro applicativo dell'articolo 1134 c.c. è circoscritto alle spese relative **alla riparazione ed alla conservazione di beni comuni.** Tuttavia, non sono mancate alcune decisioni le quali ne hanno affermato l'operatività anche in relazione ai beni in proprietà esclusiva a condizione che quest'ultimi presentino una funzione di comune utilità anche al resto del condominio, come nel caso del lastrico in uso esclusivo del condomino.

Quanto alla natura del credito vantato dal condomino a titolo di rimborso, se di valore o valuta, si è precisato che trattasi di credito di valuta, pertanto dal principio nominalistico; tale credito, conseguentemente, non è automaticamente rivalutabile, ma può dar luogo, nel caso di mora, solo ad una pretesa risarcitoria che, ai sensi dell'art. 1224 c.c., si esaurisce nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, fatta salva la prova del maggior danno.

Il caso del condominio minimo

Nella giurisprudenza di legittimità si è rilevato un contrasto avente ad oggetto il corretto regime giuridico applicabile al rimborso delle spese per la conservazione delle cose comuni nel caso di c.d. "condominio minimo", cioè in quella peculiare forma di collettività condominiale che risulta composta **da due soli partecipanti**, ossia se in tale ipotesi debba applicarsi l'art. 1110 c.c. ovvero il 1134 c.c., tenuto conto che nel primo caso il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini, nel caso del 1134 c.c. invece il diritto al rimborso soltanto per le spese urgenti.

Nel contrasto di svariati precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità susseguitisi nel tempo, la prospettata questione è stata risolta dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere il contrasto insorto tra i due opposti orientamenti, l'uno incline a privilegiare il regime del condominio (art. 1134c.c.), l'altro a considerare applicabile la disciplina della comunione (art. 1110 c.c.), attraverso il riconoscimento anche al condominio minimo dell'applicazione dell'articolo 1134 c.c.

La Suprema Corte ha precisato che in sede di rimborso delle spese sostenute dal compartecipe a fini di conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio, la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. – che condizionano, rispettivamente, il relativo diritto, nell'un caso, alla mera "trascuranza" degli altri comunisti, nell'altro, al più rigoroso presupposto dell'"urgenza" della spesa, trova il suo fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni che ne costituiscono l'oggetto rappresentano l'utilità finale del diritto dei partecipanti – i quali, non volendo addivenire allo scioglimento, possono legittimamente determinarsi a provvedere personalmente alla relativa conservazione -, **mentre, nel condominio, siffatti beni si configurano come utilità strumentali al godimento delle proprietà esclusive** – sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne consegue che, a giudizio della Corte, strutturandosi il condominio secondo relazioni di accessorietà tra beni comuni e proprietà individuali, e realizzandosi tale situazione anche nella fattispecie di condominio c.d. "minimo" (di condominio, cioè, composto da due soli compartecipi), **la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui rivesta il carattere dell'urgenza, ai sensi dell'**art. 1134 **c.c.**

Il principio sancito dalle Sezioni Unite è stato poi successivamente ribadito e ripreso da tutta la susseguente giurisprudenza di legittimità, che senza revirement, ad oggi è ancora in linea con quegli insegnamenti, recentemente ripresi anche da[1]:

"Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel riaffermare il principio espresso dalle Sezioni Unite, ha ritenuto incensurabile la sentenza del giudice del merito, la quale aveva ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 1134 c.c. pur se il condominio nel caso in esame non risultava formalmente costituito, con nomina dell'amministratore, sul presupposto che la disciplina del condominio negli edifici è comunque destinata ad operare per il semplice fatto che coesistano in un fabbricato parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva".

I principi applicabili alla sentenza in commento e la natura dei lavori condotti: "l'oggettiva convenienza"

Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure, pertanto, accoglieva la domanda di rimborso ex art. 1134 c.c. delle spese sostenute per i lavori condominiali, avanzate da alcuni condomini, incidentalmente e per quanto occorrer possa, sempre Il tribunale in accoglimento della riconvenzionale proposta dai convenuti, condannava parte attrice al ripristino delle canne fumarie "soppresse".

In appello la Corte, richiamando le conclusioni tratte dal CTU in primo grado, confermava **l'urgenza dei lavori e la congruità delle spese**, ritenendo, quindi, non necessaria la convocazione dell'assemblea di condominio, tenuto conto anche delle dimensioni ridotte dell'ente di gestione.

Nel caso di specie è stata ritenuta assorbita la motivazione data dalla Corte d'Appello riguardo presunte **autorizzazioni implicite** date dai condomini per il tramite di missive/comunicazioni, mai opposte e dell'oggettiva convenienza economica. Infatti, premettendo che l'art. 1134 c.c. è applicabile anche al c.d. condominio minimo[2], vengono posti i confini della nozione di urgenza della spesa.

Dunque, la valutazione deve essere fatta tenendo presente, non solo **l'urgente necessità dell'intervento**, ma anche **l'oggettiva convenienza** economica di effettuare in un unico lasso temporale tutti i lavori, senza poter diminuire il carico di spesa e posticiparlo in attesa di approvazione assembleare, nella prospettiva economica del diritto.

Nel caso in esame, la Corte, valutando le condizioni dello stabile e la tipologia degli interventi, ha ritenuto tali lavori rientranti nella nozione di urgenza, **prescindendo dall'esistenza di un pericolo di danno imminente a persone e cose** vertendosi in lavori che riguardavano opere di **conservazione e miglioramento** di intonaci ammalorati e un intervento sul lastrico solare risultante privo di isolamento e di impermeabilizzazione, nonché la messa a norma dell'impianto elettrico.

D'altro canto, applicando i criteri che precedono (**oggettiva convenienza** economica di effettuare in un unico lasso temporale tutti i lavori), la Corte rilevava la convenienza di eseguire anche i lavori sul tetto, proprio in quanto presente e necessaria l'impalcatura per i lavori sugli intonaci, in ragione di un contenimento ed ottimizzazione dei costi: "*secondo un'interpretazione condivisibile della nozione di indifferibilità-urgenza connessa anche alla oggettiva convenienza economica di effettuare tutti i lavori necessari nell'unico contesto temporale, nella prospettiva dell'analisi economica del diritto.*".

Altro elemento fattuale che la Suprema Corte ha valorizzato nel rigetto delle censure e quindi nella conferma della corretta applicazione dell'articolo 1134 c.c., risulta essere "*l'adesione implicita della condomina alla decisione di procedere ai lavori…e per finire la mancata opposizione agli interventi effettuati nel suo appartamento*", entrambe circostanze utili a confermare

l'assenza di un interesse alla mancata esecuzione delle opere di conservazione e miglioramento eseguite e quindi di una reale ragione di opposizione.

Ancora una volta, la sentenza rimarca le differenze tra le spese necessarie ma la peculiarità e che l'urgenza prescinde dalla pericolosità del danno e soprattutto viene esaltato anche il criterio dell'**oggettiva convenienza** economica di effettuare in un unico lasso temporale tutti i lavori, quale ulteriore elemento valorizzatore delle dinamiche di spesa.

[1] *Cassazione civile, Sezione 2, Sentenza 12.10.2011,* n. 21015

[2] Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 14 aprile 2015 n. 7457,

Procedimenti di cognizione e ADR

Conflitto reale negativo di giurisdizione, parziale diversità di parti e di petitum formale

di **Francesco Tedioli**

Cass., sez. un, 24 gennaio 2019, n. 2083 Pres. Mammone – Rel. Doronzo

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Conflitto reale negativo di giurisdizione – Autorità giudiziaria amministrativa

(C.p.c., artt. 362, co. 2, n. 1)

[1] *La denuncia del conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, a norma dell'art. 362 c.p.c. è ammissibile anche nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia una parziale diversità di parti e di "petitum" formale, allorché la prima non incida sulla sostanziale identità soggettiva e la seconda sia comunque posta in relazione alla medesima "causa petendi".*

[2] *Ove la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale anche a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non rileva l'entrata in vigore di uno ius superveniens, determinante un nuovo criterio di riparto.*

CASO

[1] Il Tar Abruzzo, sez. dist. Pescara, accoglieva i ricorsi proposti da M.P., dichiarando il suo diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività relativi agli anni dal 1993 al 1998, nonché condannando la Gestione liquidatoria della AUSL locale e l'Azienda Usl al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme richieste. La sentenza passava in giudicato.

M.P. – in sede di giudizio di ottemperanza – chiedeva che ai due debitori fosse ordinato di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo, in particolare, al conteggio dei corrispettivi richiesti. Sebbene, infatti, la AUSL gli avesse corrisposto nella busta paga un compenso aggiuntivo per i titoli rivendicati, l'importo non corrispondeva a quanto a lui spettante in forza della pronuncia del Tribunale.

Il Tar Abruzzo dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando

che il ricorso non aveva ad oggetto l'ottemperanza della sentenza del giudice amministrativo, ma la proposizione di una nuova domanda di tipo cognitorio, sulla quale era venuta meno – per *ius superveniens* – la propria giurisdizione, trattandosi di materia rientrante nel pubblico impiego contrattualizzato. Anche questa sentenza passava in giudicato

M.P. proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Pescara nei confronti della AUSL per ottener il pagamento di Euro 62.861,38, oltre accessori, a titolo di differenze degli emolumenti solo in parte riconosciuti dall'amministrazione. La debitrice proponeva opposizione e il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per ingiunzione – così revocando il decreto – per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a prestazioni nascenti dal rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998 e rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Contro la sentenza M.P. proponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., co. 2, n. 1, per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione. Resisteva con controricorso l'Azienda Unità Sanitaria Locale, che chiedeva il rigetto del ricorso.

SOLUZIONE

La Corte, decidendo sul conflitto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.

QUESTIONI

[1] L'art. 362 c.p.c. sancisce la possibilità di ricorrere in cassazione per risolvere i conflitti positivi o negativi di giurisdizione (sul tema, Glendi, *La giurisdizione nel quadro evolutivo di nuovi assetti ordinamentali*, in *Il giusto proc. civ.*, 2009, 337 ss.; Verde, *Obsolescenza di norme processuali: la disciplina della giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 834). La **denuncia del conflitto** (con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione) può essere fatta valere **in ogni momento**, anche se le decisioni sono state pronunciate solo in primo grado ed indipendentemente dal fatto che siano passate in giudicato (cfr. Cass. sez. un. 30 marzo 2017, n. 8246; Cass. sez. un. 17 febbraio 2017, n. 4247; Cass. sez. un. 15 novembre 2016, n. 23224; Cass. sez. un. 7 gennaio 2013, n. 150, in *Foro amm. CDS*, 2013, 62; Satta, Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 2005, 10). Conseguentemente, tale rimedio non rappresenta un mezzo d'impugnazione, bensì, un **modo di risoluzione del conflitto tra giudici,** confermato anche dalla circostanza che sono portate innanzi alla Suprema Corte non una, ma entrambe le sentenze (Cass. sez. un. 14 novembre 2003, n. 17207; Cass. sez. un. 16 dicembre 1997, n. 12727; *contra*, Cass. sez. un. 14 novembre 2012, n. 19828).

Nel caso in esame, tanto il giudice ordinario, quanto il giudice amministrativo hanno negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare d'ufficio il conflitto.

Sul punto va precisato che, con l'art. 59, legge 18 giugno 2009, n. 69, i conflitti di giurisdizione sono così risolti: a fronte di una sentenza che dichiari il proprio difetto di giurisdizione, la

parte riassume la controversia davanti al giudice dichiarato fornito di giurisdizione, senza bisogno di proporre nuovamente la domanda. Il giudice adito in riassunzione non può più declinare la propria giurisdizione, ma solo (eventualmente) sollevare la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. Questa disciplina, sostanzialmente destinata a far scomparire i conflitti negativi di giurisdizione, non copre, tuttavia, l'intero arco delle situazioni processuali determinate dalla declinatoria di giurisdizione, né ha abrogato l'art. 362 c.p.c. (cfr., Cass. sez. un. 21 settembre 2017, n. 21975; Cass. sez. un. 5 luglio 2013, n. 16883; Cass. sez. un. 24 gennaio 2013, n. 1714, in *Corr. giur.* 2013, 427; Cass. sez. un. 20 giugno 2012, n. 10139; Cass. sez. un. 5 maggio 2011, n. 9841 e Cass. sez. un. 10 marzo 2011, n. 5681). Essa interviene, infatti, nell'ipotesi in cui il secondo giudice non sottoponga la questione alle Sezioni Unite e declini, a sua volta, la propria giurisdizione. In tal caso, non ricorre un conflitto virtuale – risolvibile con istanza di regolamento preventivo, *ex* art. 41 c.p.c. – ma un **conflitto reale negativo**, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. **362 c.p.c., co. 2, n. 1**, (in dottrina, diffusamente, Bianchi, *La questione di giurisdizione nell'ordinamento italiano (con particolare riguardo al processo tributario) ed in quello tedesco: un confronto in prospettiva di futuri interventi sull'art. 59 l. n. 69 del 2009*, in *Dir e prat. trib. 2016*, 1951; Luiso, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2015, 449).

Nel caso in esame, la Suprema Corte ravvisa identità della *causa petendi,* nonché del *petitum* mediato (cfr. Cass. sez. un. 29 agosto 2008, n. 21928, in *Foro amm. CDS,* 2008, 2935; Cass. sez. un. 23 marzo 2007, n. 7108). A nulla rileva che nella causa dinanzi al Tribunale ordinario di Pescara fossero esattamente determinate le somme pretese, mentre il giudizio promosso innanzi al Tar aveva ad oggetto la richiesta di quantificazione degli importi, la cui liquidazione operata dal datore di lavoro era stata ritenuta insufficiente dal ricorrente. Rimanevano comunque immutati, infatti, tanto la *causa petendi* – costituita dall'accertamento del diritto contenuto nella sentenza del Tar, che era il titolo in forza del quale il ricorrente aveva agito – che il *petitum* immediato, costituito dalla condanna al pagamento degli emolumenti che di quel diritto sono espressione.

Allo stesso modo, la Corte rileva come non vi sia una perfetta identità tra le parti (in quanto la Gestione liquidatoria della Usl risulta presente solo nel giudizio davanti al Tar). Tale parziale diversità, tuttavia, non incide sulla sostanziale identità soggettiva dei due giudizi, entrambi rivolti nei confronti della AUSL, quale ente datore di lavoro che si assume obbligato al pagamento degli emolumenti. Sul tema, infatti, la Corte si era già pronunciata in passato, sancendo l'ammissibilità del conflitto *ex* art. 362 c.p.c nel caso in cui fra i giudizi, svolti dinanzi a due diversi ordini giurisdizionali, vi sia **una parziale diversità di parti e di *petitum* formale**, allorchè la prima non incida sulla sostanziale identità soggettiva e la seconda sia, comunque, posta in relazione alla medesima *causa petendi* (Cass. sez. un. 29 agosto 2008, n. 21928, in *I Contratti* 2008, 2935; Cass. sez. un. 10 agosto 1996, n. 7408; Cass. 15 aprile 1982, n. 2287).

[2] Nel merito, le Sezioni Unite risolvono il conflitto con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Trova, infatti, applicazione il principio – più volte enunciato dalla Corte – secondo cui, ove la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale anche a fissare la giurisdizione del giudice che tale

decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non rileva l'entrata in vigore di uno *ius superveniens*, determinante un nuovo criterio di riparto. Questo non spiega, infatti, alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità del diritto sopravvenuto (Cass. sez. un. 9 agosto 2010, nn. 16193 e 16195; Cass. sez. un. 11 febbraio 2002, n. 1946, in *Giust. civ.*, 2002, I 967; cfr. anche Cass. sez. un. 28 maggio 2014, n.11912). Ne consegue che, con la prima sentenza, il giudice amministrativo ha affermato la sua giurisdizione che resta ferma anche per il successivo giudizio concernente la quantificazione del credito. In altri termini, il giudicato sostanziale emesso sul diritto fatto valere, ancorché conclusosi con una condanna generica, implica necessariamente la formazione del giudicato anche sulla giurisdizione che funge da presupposto, la quale rimane intangibile e insensibile alle vicende successive, come la privatizzazione del rapporto di lavoro. Né tale giudicato può dirsi a sua volta travolto dalla successiva pronuncia del Tar, la quale è stata emessa non già sulla domanda di condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di quanto spettante al M.P., previa quantificazione del *quantum*, bensì sulla diversa questione della ammissibilità del giudizio di ottemperanza, nella specie esclusa dallo stesso Tar.

Esecuzione forzata

La competenza per valore nell'opposizione di merito endoesecutiva e l'incidenza dei pagamenti parziali successivi al precetto

di **Maddalena De Leo**

Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, ord. n. 4530; Pres. Armano; Rel. D'Arrigo

Esecuzione forzata – Opposizione all'esecuzione successiva al pignoramento – Competenza per valore – Credito per il quale è stato intimato il precetto – Pagamenti parziali riconosciuti dal creditore – Riduzione del credito – Incidenza sulla competenza per valore in relazione al giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione endoesecutiva

(artt. 17, 615, 616 cod. proc. civ.)

MASSIMA

In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento; solo qualora medio tempore *siano stati effettuati pagamenti parziali di cui il creditore ha dato spontaneamente atto (e che, dunque, non sono contestati e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell'opposizione), il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell'atto di pignoramento.*

CASO

C.L., creditrice nei confronti della società HDI assicurazioni, dava corso alla procedura esecutiva con atto di pignoramento presso terzi.

La debitrice HDI proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., asserendo di aver già adempiuto e chiedendo la sospensione dell'esecuzione. La procedura esecutiva veniva sospesa dal giudice dell'esecuzione ma, in sede di reclamo, la decisione sulla sospensione veniva riformata.

Nel termine fissato per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la creditrice C.L. citava in giudizio HDI dinanzi al giudice di pace, il quale dichiarava la propria incompetenza per valore.

Il tribunale, in veste di giudice d'appello, confermava la decisione del giudice di pace.

Avverso detta sentenza C.L. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, nel primo motivo di ricorso, che la competenza a conoscere della causa di merito sull'opposizione endoesecutiva spettava al giudice di pace, essendo pacifico ed altresì documentato che l'atto di precetto intimava il pagamento dell'importo di Euro 4.736,79 e che il diverso importo indicato nell'atto di pignoramento costituiva un mero errore materiale.

SOLUZIONE

Secondo la Suprema Corte, in materia di opposizione all'esecuzione forzata proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. quando l'esecuzione sia già iniziata (c.d. opposizione di merito endoesecutiva), ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito a cognizione piena, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., il credito per cui si procede corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento; solo qualora *medio tempore* siano stati effettuati pagamenti parziali, che non sono contestati dal creditore e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell'opposizione, il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell'atto di pignoramento.

QUESTIONI

La questione centrale che deve essere affrontata nella soluzione di questo caso è rappresentata dall'interpretazione dell'art. 17, co. 1, c.p.c., il quale recita: "*il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede*".

Secondo la giurisprudenza, il credito per il quale si procede si determina con riferimento all'intero credito fatto valere in sede esecutiva, anche nelle ipotesi in cui l'opposizione attenga ad una sola parte di esso (così, tra tutte, Cass. n. 12513/2003), sebbene la dottrina abbia una posizione opposta, ritenendo che debba considerarsi solo la parte di credito contestata nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai fini della determinazione del giudice competente per valore.

Nel caso in esame, tuttavia, il problema della individuazione del giudice competente per valore non è dovuto alla contestazione di una sola parte del credito, quanto alla differenza esistente tra il credito indicato nell'atto di pignoramento e il credito indicato nell'atto di precetto, di importo inferiore e tale da fondare la competenza per valore del giudice di pace.

La Corte, nello sviluppo dei passaggi logici che hanno portato ad accogliere il primo motivo del ricorso proposto dalla creditrice procedente, richiama il seguente principio di diritto: "*in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto*" (Cass., sent. n. 19488 del 23/08/2013),

apparentemente in contrasto con la soluzione data al caso in esame.

Tuttavia, ad una più attenta analisi si nota che il principio appena richiamato si riferisce ai casi in cui, tra la notifica dell'atto di precetto e la notifica dell'atto di pignoramento, il debitore adempia parzialmente alle proprie obbligazioni, corrispondendo una parte dell'importo dovuto. La differenza tra i crediti indicati nei due diversi atti è pertanto dovuta alla sopravvenienza di nuovi fatti. In tal caso, il valore della causa di merito sull'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere determinato avendo riguardo al credito indicato nell'atto di pignoramento, il quale tiene conto dei pagamenti *medio tempore* intercorsi, qualora questi siano pacifici o comunque provati e non formino oggetto di contestazione nello stesso giudizio di opposizione.

Nel caso in esame, invece, la differenza tra il credito indicato nell'atto di precetto e quello indicato nell'atto di pignoramento era pacificamente dovuta a un errore materiale contenuto nell'atto di pignoramento: il pignoramento si riferiva all'atto di precetto intimato, inequivocabilmente identificato in base alla data di notificazione e alla descrizione del titolo esecutivo posto alla base, ma indicava erroneamente un credito superiore a quello di cui all'atto di precetto e superiore alla soglia della competenza per valore del giudice di pace, pari a euro cinquemila.

Agevolmente, dunque, la Corte conclude che il credito per il quale si procede non corrisponde a quello erroneamente indicato nell'atto di pignoramento, bensì a quello indicato nel titolo esecutivo e per il quale è stato intimato atto di precetto.

Obbligazioni e contratti

Clausole vessatorie e approvazione per iscritto: attenzione al richiamo cumulativo

di **Sara Scola**

Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 9.7.2018, n. 17939 – Rel. Dott.ssa A. Scrima

Clausole vessatorie, approvazione per iscritto, richiamo cumulativo delle clausole, richiamo numerico, indicazione sommaria del contenuto

MASSIMA

Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto).

CASO

Il Sig. M.R. agiva in giudizio avanti il Tribunale di Salerno chiedendo che venisse dichiarata la nullità e, subordinatamente, la risoluzione di un contratto di compravendita stipulato tra D. Spa, T.P.A.G. Srl e la Banca A. Spa, e del collegato contratto di locazione finanziaria tra la banca e l'utilizzatrice T.P.A.G. Srl, con conseguente nullità della garanzia prestata (con contratto di fideiussione) dall'attore (padre dell'amministratore della T.P.A.G. Srl) nei confronti della banca, con declaratoria di abusività e dolosità di ogni tentativo di escussione della garanzia nonché la condanna di T.P.A.G. Srl alla rivalsa di quanto eventualmente pagato in forza di fideiussione.

Tuttavia, il Tribunale adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla banca (unica convenuta costituitasi), dichiarava la sua incompetenza, rilevando che, nel caso di specie, risultava in maniera non equivoca la necessaria esclusività del foro convenzionalmente indicato dalle parti (Tribunale di Roma), previsto all'art. 11 del contratto di acquisto, all'art. 25 del contratto di locazione finanziaria, nonché all'art. 13 del contratto di fideiussione, risultando "la specifica e separata sottoscrizione delle clausole derogative della competenza per territorio".

M.R. impugnava con ricorso per regolamento di competenza la suddetta ordinanza del Tribunale di Salerno. Da un lato, il ricorrente evidenziava l'irrilevanza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla sola convenuta costituita (la banca), nonché della clausola di determinazione del foro esclusivo relativa al contratto di fideiussione, alla luce della mancata costituzione degli altri convenuti, rispetto ai quali erano ravvisabili i criteri di radicamento della competenza territoriale del Tribunale di Salerno, con conseguente attrazione dell'intera vertenza avanti il medesimo tribunale, *ex* art. 33 c.p.c.

Per altro verso (e questo è l'aspetto sul quale ci si intende soffermare in questa sede), M.R. rilevava l'invalidità della clausola di determinazione del foro esclusivo contenuta nel contratto di fideiussione, poiché oggetto di una doppia sottoscrizione non riferita soltanto a detta clausola, ma anche ad altre, alcune delle quali non vessatorie, con conseguente violazione sostanziale dell'art. 1341, co.2, c.c.

La S.C. rigetta il ricorso.

Oltre a respingere la prima doglianza di ordine processuale (sul rilievo che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da un solo convenuto comporta, ove fondata, la declinatoria di tutto il cumulo di domande formulate anche nei confronti degli altri convenuti), la S.C. respinge anche l'eccezione fondata sulla validità della clausola vessatoria relativa alla deroga del foro competente, confermando la competenza del Tribunale di Roma.

SOLUZIONE

La sentenza in commento, sulla scorta di altre recenti pronunce del medesimo tenore (in particolare v. Cass. Civ., 11.11.2015, n. 22984), ribadisce i criteri in base ai quali poter ritenere integrato il requisito della specifica approvazione per iscritto previsto dall'art. 1341, co.2 c.c.

Così, uno dei profili più problematici, attinente alla possibilità di compiere un'unica sottoscrizione a un insieme di clausole richiamate unitariamente, viene risolto puntualizzando che, quando il richiamo cumulativo riguarda indistintamente clausole vessatorie e non vessatorie, non è sufficiente la mera indicazione del numero delle clausole richiamate, occorrendo altresì una menzione, almeno sommaria, del loro contenuto. Solo in quest'ultimo caso, infatti, può ritenersi rispettata l'esigenza di tutela del contraente debole posta alla base della regola di cui all'art. 1341, co.2, c.c., la cui *ratio* è, per l'appunto, quella di richiamare l'attenzione dell'aderente su quelle clausole che siano, in un modo o nell'altro, in grado di danneggiarlo.

Viene fatta salva, come già affermato in passato, l'ipotesi in cui non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto (v. sul punto, Cass. Civ., Ord., 5.6.2014, n. 12708, così massimata: "*nel caso di contratto per il quale non sia prescritta la forma scritta, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, di cui all'art. 1341 cod. civ., rimane limitato alla sola clausola vessatoria, senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo*

si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto").

QUESTIONI

Come noto, la normativa codicistica in materia di clausole vessatorie prevede, all'art. 1341 co.2 c.c., un elenco di condizioni generali di contratto (ossia clausole contrattuali predisposte unilateralmente da una sola delle parti per regolare in modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali), per le quali viene richiesta la specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente.

Si tratta di una normativa che differisce dall'analoga disciplina prevista all'interno del Codice del Consumo (ove le clausole vessatorie sono radicalmente nulle) e che consente di "salvare" le clausole abusive solo laddove esse siano oggetto di apposita sottoscrizione; in mancanza di tale requisito, la giurisprudenza prevalente ritiene che le clausole non approvate siano nulle (v. *ex multis*, Cass. Civ., ord. 2003 n.18680; Cass. Civ., 2002, n. 547; Cass. Civ., 2000, n. 569; *contra*, in dottrina, C.M. Bianca, *Diritto Civile-Il contratto*, Milano, 2000, 367), benché la norma parli espressamente di inefficacia (e non di invalidità).

Giova rammentare che l'elenco delle clausole vessatorie contenuto all'interno dell'art. 1341, co.2 c.c. è da ritenersi tassativo, sul rilievo che la regola *de qua*, imponendo un particolare onere formale in deroga al generale principio di libertà della forma previsto dal nostro ordinamento, rappresenta una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica (potendo operarsi solo un'interpretazione estensiva).

Con la sentenza in commento, la S.C. si concentra, ancora una volta, sul problema relativo alle modalità attraverso le quali può avvenire l'approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341 co.2 c.c.

Così, da lungo tempo, la giurisprudenza ammette che la clausola vessatoria possa essere semplicemente richiamata mediante un rinvio al numero o alla lettera che la contiene, senza che sia necessario trascriverne il contenuto (tra le più recenti v. Cass. Civ., 21.7.2015, n. 15278).

Tuttavia, la questione si fa più problematica quando si tratti di raggruppare più clausole mediante un unico richiamo. A tal proposito, se è vero che, da molti anni, si ammette la possibilità di compiere un'unica sottoscrizione a una pluralità di clausole vessatorie che siano riunite in un'apposita dichiarazione (v. ad. es. Cass. Civ. 3.3.1980, n. 1415), è altrettanto vero che il cd. rinvio cumulativo deve rispettare talune condizioni.

In particolare, laddove il richiamo venga effettuato sia a clausole vessatorie, sia a clausole non vessatorie (come avviene proprio nel caso di specie), può ingenerarsi nell'aderente una certa "confusione" che non gli permette di focalizzare l'attenzione sul contenuto delle clausole che possono pregiudicarlo.

Del resto, la norma in esame non richiede semplicemente la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale che sia idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (così, *ex multis*, Cass. Civ., Ord., 29.2.2008, n. 5733).

Detto parametro, peraltro, trova da tempo applicazione anche nella giurisprudenza di merito (v. tra le altre Trib. Reggio Emilia, 24.4.2018, ove si è evidenziato come la sottoscrizione in blocco di condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non garantisce "*l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate*").

Così, dando rilievo a un'interpretazione di tipo teleologico della norma di cui all'art. 1341, co.2 c.c., la S.C. evidenzia che, se la finalità della regola è quella di tutelare il contraente debole richiamando la sua attenzione su quelle clausole che siano in grado, anche solo potenzialmente, di danneggiare la sua posizione, nel caso di richiamo cumulativo a più clausole, ove soltanto alcune di esse siano vessatorie, tale obiettivo viene perseguito solo quando il rinvio al numero delle clausole sia accompagnato anche da un richiamo, seppur sintetico, al contenuto di esse.

La pronuncia in commento, senz'altro condivisibile nel suo principio, solleva tuttavia, ancora una volta, l'interrogativo circa l'adeguatezza della tutela formale dell'aderente prevista dal legislatore mediante l'art. 1341, co.2, c.c. (in senso fortemente critico riguardo a tale norma, v. C.M. Bianca, cit., 369-370). Senza poter entrare nel merito di tale dibattito, è il caso di rilevare come detta disposizione meriti, forse, di essere adeguatamente integrata e/o precisata nel suo contenuto, anche con riguardo alle modalità attraverso le quali deve avvenire la sottoscrizione delle clausole vessatorie; ciò al fine di limitare le zone d'ombra e le incertezze applicative che, ad oggi, inevitabilmente si generano in questo settore.

Comunione – Condominio - Locazione

La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di una persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore

di **Saverio Luppino**

Cass. Civ. II^ Sez., Ord. n. 5151 del 21 Febbraio 2019 – Pres. Antonio Oricchio – Rel. Cons. Antonio Scarpa

Art. 1130 c.c. – Art. 1131 c.c. Art. 145 c.p.c. – Art. 479 c.p.c. – Art. 480 c.p.c. – Art. 615 c.p.c. – Art. 617 c.p.c.

"*La notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come avvenuto nella specie – di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.* "

FATTO

La fattispecie in commento ha origine da una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti di un Condominio ed alla notifica del precetto all'amministratore, il quale **negando la sua qualifica di amministratore di quel fabbricato**, proponeva opposizione al precetto.

Il Tribunale investito del giudizio di opposizione, accoglieva l'opposizione dichiarando nullo l'atto di precetto.

I creditori soccombenti proponevano appello dinanzi alla Corte territoriale, la quale però confermava il giudizio espresso dal giudice di prime cure, riconoscendo che il soggetto indicato erroneamente come amministratore in precetto, aveva tutto l'interesse a far accertare la sua estraneità al procedimento esecutivo.

I soccombenti allora proponevano ricorso in Cassazione presentando due motivi: il primo per violazione o falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100 e 183 c.p.c., precisando come il soggetto intimato in precetto per il pagamento fosse il Condominio e che vi era stato un errore nella

relata di notifica nell'indicazione dell'amministratore; con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 145 e 160 c.p.c., inerente al perfezionamento della notifica del precetto ritenuta effettuata dalla Corte d'Appello, anche se è stata eseguita nei confronti di un soggetto privo di qualsiasi relazione con il destinatario dell'atto.

SOLUZIONE

La Suprema accoglie il primo motivo ritenendo assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, **dichiara inammissibile l'opposizione al precetto proposta dall'amministratore condominiale non destinatario dell'esecuzione**, infine compensa per intero fra le parti le spese dei precedenti gradi di giudizio.

QUESTIONI

La vicenda risulta essere complessa ed interessante sotto diversi aspetti.

Gli ermellini iniziano la loro analisi partendo da una consolidata interpretazione giurisprudenziale, inerente il destinatario di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, precisando che ove essa è emanata nei confronti di un **condomino di edifici**, costituisce titolo esecutivo, relativo all'intero importo azionabile, nei confronti dell'ente di gestione, il condominio[1].

Com'è noto l'assenza di riconoscimento della autonomia patrimoniale del condominio ed il mancato riconoscimento di personalità giuridica, comportano che gli effetti del titolo si riverberano sull'intera compagine condominiale, limitandosi – anche per opera della riforma L.220/12 – il vantaggio dei creditori del condominio, nella concreta possibilità di notificare il titolo, al Condominio, in persona dell'amministratore e non ai singoli condomini, per sole finalità di economia processuale e non in ragione del raggiungimento di differenti scopi estranei all'espropriazione.

Con sentenza del Tribunale di Milano, i creditori ottenevano condanna verso il condominio; il conseguente precetto veniva notificato ad un soggetto estraneo alla vicenda (errato amministratore), ex art. 479, co. 3, c.p.c., , il quale proponeva opposizione a precetto, ex art. 615, co. 1, c.p.c. per richiedere la propria estromissione dall'intero procedimento esecutivo.

Con tale opposizione si contesta l'an dell'esecuzione, il difetto nel titolo esecutivo, originario (previsto dal comma 1) o sopravvenuto, o la non pignorabilità dei beni.

Tuttavia in ragione delle peculiarità di tale strumento, unico soggetto legittimato ad opporsi **è colui nei confronti del quale l'esecuzione è minacciata** ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata[2].

Di tal chè se ne deduce che **sarebbe stato il condominio a dover proporre opposizione,** sostenendo che il precetto riportasse il nome di un amministratore errato ovvero l'irregolarità

della notifica a soggetto non risultante poi amministratore.[3]

Nel caso di specie il precetto conseguente alla sentenza di condanna venne notificato ad un errato destinatario, il quale propose opposizione solo per far **dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.**

L'errore della relata di notifica, presente come secondo motivo di impugnazione dinanzi la Suprema Corte è di fondamentale importanza, considerando che, per ben due gradi di giudizio, innanzi al Tribunale e alla Corte territoriale competente, non è stato rilevato come tale.

Preliminarmente occorre soffermarsi sulle attribuzioni e sulla rappresentanza dell'amministratore.

Viene ampliamente condiviso dagli orientamenti della Cassazione che l'amministratore condominiale, ex art. 1131 c.c., ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti del 1130 c.c., di conseguenza il precetto, relativo a titolo esecutivo, formatosi nei confronti del relativo condominio deve essere notificato presso il suo domicilio privato, altrimenti presso lo stabile condominiale se vi esistano locali dove si svolge la sua attività di gestione. Se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio, e la parte istante non dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da **nullità la relativa notificazione, nullità da far valere con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.** salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3.co, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione correttamente rappresentato dall'amministratore in carica[4].

La ratio di tale facoltà, rappresentanza processuale, è quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore anziché citare tutti i condomini; inoltre per il presunto, errato, amministratore, di eccepire la propria estraneità alla vicenda ex art. 617 cpc, per dichiarare la nullità della notifica.

Il refuso a monte della vicenda si trova nel destinatario della relata di notifica ed il perfezionamento di questa. Proprio per tale *quaestio* gli ermellini della Seconda Sezione Civile della Cassazione avente ad esame la vicenda, in modo cristallino affermano: "*la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di una persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore* " e quindi effettuata ad un soggetto privo di poteri rappresentativi "*non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come nel caso di specie – di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo*".

Tale errore doveva essere rilevato nei gradi di giudizio precedenti, sottolineando la carenza di

legittimazione attiva del proponente azione ex art. 615 cpc.

Il soggetto erroneamente ritenuto amministratore avrebbe dovuto attuare, ex art. 617 cpc, l'opposizione agli atti esecutivi con il quale non si contesta il diritto a procedere dell'azione, ma soltanto il modo di esercizio dell'azione esecutiva, deducendo un vizio formale in uno degli atti preliminari all'azione esecutiva: il precetto e l'errore presente nella relata.

[1] Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304; Cass. Sez. 6-3, 29/03/2017, n.8150

[2] Cass. Sez. 3, 13/11/2009, n. 24047; Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630; Cass. Sez. 3, 23/06/1984, n.3695

[3] Cass. Civ. 3^, 6.7.2001 n.9205.

[4] Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n.24219; Cass. Sez. 6-3, 15/12/2016, n. 25900; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460

Diritto successorio e donazioni

Il nuovo istituto della sospensione dalla successione

di **Corrado De Rosa**

Introduzione alla normativa

La legge n. 4 del 11 gennaio 2018 (entrata in vigore a partire dal 16 febbraio 2018) in materia di tutela nei confronti degli orfani per crimini domestici è intervenuta ad ampio raggio sul Codice Civile così come anche sui Codici Penale e di Procedura Penale.
La previsione civilistica di maggiore interesse è contenuta nell'art. 5 che introduce il nuovo articolo 463-bis del Codice Civile rubricato "Sospensione dalla successione".

La nuova norma prevede che chi risulti essere indagato per l'omicidio volontario o il tentato omicidio del coniuge/unito civile, di un genitore o di un fratello/sorella, venga sospeso dalla successione della vittima fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

La vicenda penale, naturalmente, farà il suo corso e impiegherà del tempo prima di giungere a una soluzione giurisdizionale. In questo frangente la legge 4/2018 prevede che, qualora ricorra una sospensione dalla successione, si debba provvedere a nominare un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'articolo 528 C.C., con il compito di amministrare la quota che sarebbe destinata all'indagato/imputato medio tempore (sul tema, segue un approfondimento specifico).

Prima o poi, giunge il verdetto: la causa penale viene decisa.

Qualora il soggetto "sospeso" dalla successione sia condannato, o intervenga un patteggiamento della pena, questi verrà definitivamente escluso dalla successione ex art. 463 cc, e quindi per indegnità a succedere.

Muta però la procedura che conduce all'indegnità: a fonte della ulteriore previsione dell'introduzione nel Codice di Procedura Penale del nuovo art. 537-bis, il giudice penale, in sede di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del Codice Civile o in sede di patteggiamento della pena ex art. 444 CPP, pronuncerà l'esclusione del soggetto dalla successione per indegnità.

La norma quindi sovverte le prospettive, seppur limitatamente a questi casi di indegnità: prima dell'entrata in vigore della l. 2/2018 l'indegno non veniva escluso dalla successione se non su richiesta espressa di parte ed a seguito di apposita sentenza. Finora, in altri termini, l'indegno non veniva escluso automaticamente dalla successione, essendo necessaria apposita sentenza

fino alla quale egli poteva conseguire lo status di erede, appropriarsi della propria quota, e porre in essere atti di disposizione dei beni ereditari. Solo in seguito alla sentenza civile di indegnità il reo era tenuto a restituire quanto indebitamente goduto (con evidenti rischi di dissipazione del patrimonio ereditario medio tempore). Oggi la normativa prevede invece la dichiarazione automatica di indegnità, senza necessità di un doppio passaggio processuale.

Evidentemente la normativa è diretta a proteggere i figli o comunque la famiglia delle vittime, ed evitare che il carnefice possa addirittura giovarsi dell'eredità della persona defunta prima del sopraggiungere della sentenza di indegnità.

L'indegnità del genitore, in base all'art. 16 della nuova legge, consente, infine, il "*Cambio del cognome per gli orfani di crimini domestici*". I figli della vittima dell'omicidio di cui all'art. 575, aggravato ai sensi dell'art. 577, comma 1, n. 1), e comma 2, c.p., possono, infatti, chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva (N. FOLLA, *Orfani Di Crimini Domestici: Ora Una Legge Li Tutela, Li Sostiene E Rompe Il Silenzio Che Li Circonda*, in Famiglia e Diritto 2018, 5, p. 517ss)

In caso, invece, di decreto di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, il provvedimento di sospensione perderà ogni suo effetto, e il soggetto tornerà a poter decidere se accettare l'eredità e quindi ottenere il relativo arricchimento.

Gli spunti offerti dall'art. 463bis con riferimento alla natura giuridica dell'indegnità.

Secondo una possibile interpretazione, le descritte norme poterebbero a ritenere che il legislatore abbia implicitamente sposato la tesi dell'indegnità quale forma di incapacità a succedere.

Gli indici che portano a tale conclusione sarebbero i seguenti:

- l'immediata sospensione di ogni diritto sulla successione, che impedisce quindi la delazione;
- l'automatica esclusione senza necessità di una pronuncia giudiziale in tal senso.

Entrambi questi aspetti, cioè, avvicinano questa specifica fattispecie all'incapacità a succedere.

Inoltre, l'art. 537 bis nel codice di procedura penale, novellato dalla legge in commento, oggi prevede "Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere". Il termine "dichiara" si contrappone alla tradizionale ipotesi per cui la pronuncia di indegnità avrebbe carattere costitutivo.

Infine, se si aderisse all'opposta teoria dell'indegnità quale causa di esclusione della successione, si avrebbe un paradosso: nei confronti di un soggetto indagato per omicidio nei confronti del coniuge (o dell'unito) opererebbe la sospensione dalla sua successione, mentre

nei confronti dello stesso soggetto già condannato per il medesimo reato al momento della apertura della successione, non opererebbe alcun correttivo: costui potrebbe accettare l'eredità e disporre dei beni fino alla sentenza di indegnità.

Secondo altra tesi, che pare preferibile, la norma dovrebbe essere interpretata in un diverso senso (G. TORRELLI, *Dissertazione sulla natura giuridica dell'indegnità alla luce del nuovo art. 463 bis cod. civ.*, in www.ilblogdeldiritto.it).

Proprio per il fatto che l'indegnità, normalmente, ha natura costitutiva, e produce un'esclusione dalla successione, il legislatore ha voluto prevedere una serie di fattispecie nelle quali, data la gravità della condizione degli orfani delle vittime, occorre una tutela più rapida e incisiva, anche dal punto di vita civilistico. La sospensione del sospetto reo dalla successione sarebbe cioè priva di utilità in un sistema che già prevede che l'indegnità, quale forma di incapacità a succedere, impedisce immediatamente la delazione. In altre parole, non sarebbe stato necessario introdurre l'art. 463 bis, se già le norme sull'indegnità avessero prescritto una vera e propria incapacità a succedere.

Di conseguenza, interpretando la legge nel modo in virtù del quale possa produrre un qualche effetto, si deve concludere che stiamo parlando di un sotto-tipo di indegnità, connotato in maniera diversa rispetto alla normale indegnità ex 463 c.c., avente le medesime caratteristiche di una causa di incapacità a succedere.

La nomina del curatore ex art. 528 c.c. e il tema della giacenza pro quota

Veniamo infine ad un tema delicato: il curatore e l'eredità giacente.

Si è detto che, in attesa del provvedimento finale, dev'essere nominato un curatore in base alle norme sull'eredità giacente di cui all'art. 528 c.c.

Tale istituto trova luogo, secondo la fattispecie codicistica immaginata nel 1942, quando nessuno dei chiamati ha accettato l'eredità (ma sono tutti ancora in potere di farlo), e nessuno di questi è nel possesso dei beni ereditari. In tale situazione, su richiesta degli interessati, può essere nominato un curatore che avrà il compito di amministrare l'asse ereditario.

Ma il presupposto della **mancata accettazione** da parte del chiamato diviene complesso da verificarsi nel caso che all'eredità siano chiamati più soggetti, alcuni dei quali abbiano accettato.

La dottrina si è da tempo interrogata, cioè, sulla possibilità di avere la nomina di un curatore ex 528 c.c. anche nel caso in cui alcuni dei chiamati siano diventati eredi, mentre altri (che non sono nel possesso dei beni) non abbiano ancora assunto una decisione. Si parla in tal caso di "giacenza pro quota".

La soluzione prevalente in dottrina e giurisprudenza, stante il tenore letterale dell'articolo 528

cod. civ., è nel senso di ritenere che l'accettazione o il possesso anche parziale di alcuni dei cespiti ereditari determinerebbe la **carenza dei requisiti richiesti dalla norma.**

Al riguardo la dottrina (G. DE MARZO, *L'eredità giacente*, 2019) segnala che la Suprema Corte (Cass. *6 giugno 1994 n. 5443)* ha osservato che, nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni soltanto accettanti l'eredità stessa, non è legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'eredità giacente pro quota (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528 – 532 cod. civ.), atteso che la funzione dell'istituto è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a chi ne abbia titolo. La Cassazione (Cass 22 febbraio 2001 n. 2611) ha osservato che, sebbene il dato normativo non sia risolutore, depone nel senso indicato la considerazione dello stesso alla luce del sussidiario criterio interpretativo dell'intenzione del legislatore.

In altri termini, come chiarito, la tesi dominante in giurisprudenza conduce a escludere la configurabilità della giacenza pro quota.

Con l'entrata in vigore della normativa sulla sospensione della successione, la tematica va affrontata sotto una nuova ottica: è infatti evidente che la normativa, richiamando l'art. 528 c.c., impone la nomina del curatore dell'eredità giacente solo relativamente alla quota che spetterebbe al chiamato sospeso dalla successione. Si tipizza, cioè, una fattispecie di giacenza pro quota.

Si deve verificare, però, se questa norma debba portare a mettere in discussione le conclusioni a cui è giunta, piuttosto stabilmente, la giurisprudenza, oppure se si tratti di una fattispecie eccezionale, consentita proprio in virtù di una esplicita deroga normativa.

La risposta, a parere di chi scrive, è questa seconda. L'art. 463-bis c.c. prevede la nomina di un curatore, in base alle norme dell'art. 528 c.c.: il legislatore ha avuto la necessità di specificare che si doveva nominare il curatore, proprio perché non ricorrevano, nel caso di specie, tutti i presupposti dell'eredità giacente (se i presupposti ci fossero stati, il richiamo normativo sarebbe stato evidentemente superfluo!).

Si deve chiarire infatti che non solo la giacenza nel caso di sospensione della successione è "pro quota", ma potrebbe mancare anche il secondo requisito, e cioè che nessuno dei chiamati sia nel possesso dei beni ereditari.

In conclusione si può affermare che la nuova normativa introduce una fattispecie straordinaria di giacenza pro quota, con nomina del curatore, senza che ricorrano però necessariamente i requisiti di cui all'art. 528 c.c. Con ciò, pertanto, non si minano le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza sulla generale inammissibilità, al di fuori del caso di cui all'art. 463bis c.c., di una giacenza pro quota.

In conclusione, il problema della pubblicità

Non è peraltro chiaro come possa esservi conoscibilità della sospensione dalla successione, né come possa operare l'opponibilità di tale sospensione nei confronti dei soggetti terzi. La norma si limita infatti a prevede che il pubblico ministero, compatibilmente con la segretezza delle indagini, dovrà comunicare senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui all'art. 463bis (A.ANNONI, *Indegnità a succedere e sospensione dalla successione – nuovo art. 463bis del Codice Civile*, in www.federnotizie.it). Dovremo attendere il formarsi di prassi applicative consolidate per poter verificare se tale notizia verrà inserita nel Registro delle Successioni o in altro albo apposito consultabile da terzi.

Diritto e reati societari

In assenza dei verbali assembleari, ai fini dell'art. 88 TUIR, la natura di finanziamenti può essere provata anche dalle appostazioni bilancistiche e dalla nota integrativa

di **Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Ordinanza n. 6104 del 19 ottobre 2018, depositata in cancelleria l'1 marzo 2019

Parole chiave: finanziamenti soci – erogazioni in denaro – postergazione – sopravvenienze attive – qualificazione – valore probatorio – bilancio – nota integrativa;

Massima: "***In tema di finanziamento soci in s.r.l., l'art. 2467 c.c. detta una regola di interpretazione*** *(quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società)* ***e una regola di giudizio*** *(quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato). Non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che, in tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. E quindi è necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio, è data dall'esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale; e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, può affermarsi che* ***il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società***".

Disposizioni applicate: art. 2423, 2427 e 2467 c.c.; art. 88 del D.P.R. n. 917/1986.

L'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile), in commento, ci consente di affrontare la tematica del finanziamento soci anche sotto il profilo fiscale (art. 88 D.P.R n. 917/1986, in breve TUIR).

Si parla, comunemente, di "**finanziamenti soci"**, per indicare quelle **erogazioni** effettuate dal socio in favore della società, **a titolo di mutuo** (quindi un vero a proprio debito della società nei confronti del socio-finanziatore, contabilmente rappresentato al passivo sotto la voce "debiti verso soci per finanziamenti").

Com'è noto l'art. 2467 c.c. prevede la **postergazione del rimborso** per tutti quei finanziamenti "*in qualsiasi forma effettuati, che sono stati* ***concessi in un momento in cui****, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società,* ***risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio*** *netto* ***oppure in una situazione finanziaria*** *della società* ***nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento****"*.

La *ratio* della norma è riconducibile alla volontà del Legislatore interno di contrastare **il diffuso fenomeno della "sottocapitalizzazione nominale"**; prassi storicamente riconducibile, perlopiù, alle realtà imprenditoriali a ristretta compagine societaria ovvero a carattere familiare.

Di qui il motivo per il quale il Legislatore ha **espressamente dettato tale disciplina in materia di S.r.l.**, **mentre in materia di S.p.A**. ha previsto espressamente un principio di **postergazione solo nei finanziamenti infra-gruppo** da parte della controllante ed in favore delle controllate (art. 2497 *quinquies* c.c.).

Ciò premesso, l'Ordinanza della Sezione Tributaria Civile della Cassazione, in esame, affronta il tema dei finanziamenti, come anticipato, in un'ottica anche di natura fiscale, in quanto l'art. 88 del TUIR **nel dettare una disciplina relativa alla tassabilità delle così dette "sopravvenienze attive", esclude le somme aventi natura di finanziamento erogate dai soci in favore della società "***a fondo perduto o in conto capitale***"**. Infatti a mente della citata disposizione del TUIR "***Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti*** *in denaro o in natura fatti* ***a fondo perduto*** *o* ***in conto capitale … dai propri soci****, né gli apporti effettuati da possessori di strumenti similari alle azioni***" (cfr. art. 88 c.4 TUIR).

Nel caso di specie **la Commissione Tributaria aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per presunto maggior reddito d'impresa**; la pronuncia era confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale la quale rilevava in proposito come "***le somme riprese a tassazione*** *non potevano ritenersi contributi dei soci, ma* ***dalle risultanze del bilancio e della nota integrativa erano qualificabili come finanziamento soci, come tale esonerato dall'imposizione*** *ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 918/1986*".

L'Agenzia delle Entrate ricorreva pertanto in Cassazione deducendo l'erroneità della sentenza laddove, pur avendo dato atto della mancanza dei verbali assembleari relativi ai finanziamenti, avrebbe poi omesso di trarne le dovute conseguenze in tema di tassabilità, ritenendo per converso ad essi equipollenti il **bilancio e la nota integrativa** che invece, ad avviso dell'Agenzia ricorrente, "***costituirebbero mere dichiarazioni di scienza cui non sarebbe possibile attribuire alcun valore probatorio***".

La Corte di Cassazione, nell'esaminare il ricorso, si è posta in continuità con quanto già espresso dalla Commissione Tributaria in primo e secondo grado, osservando che in tema di valutazione circa la natura di una erogazione da parte del socio in favore della società sia "*necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio,* ***è dato dall'esame delle***

risultanze del relativo bilancio". Ragion per cui, prosegue la Sezione Tributaria Civile, può "*affermarsi che* ***il bilancio****, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese,* ***è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società***".

Invero, osserva la Corte, **la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere a tal fine considerata dirimente**, costituendo semmai un vizio endo-societario.

Tant'è vero, ricorda la Cassazione, "***l'eventuale vizio genetico dell'operazione endosocietaria, ivi compresa l'inesistenza del verbale assembleare****, può essere sanata dai soci ex post … e in ogni caso l'invalidità …* ***è sanata dall'avvenuta approvazione del bilancio che di tale finanziamento tenga conto***".

Nella fattispecie, spiega la Cassazione, "***le risultanze del bilancio*** *tenevano conto delle somme erogate dai soci e* ***facevano scaturire un obbligo sociale di restituzione che qualificava la natura di finanziamento all'operazione*** *(e non di sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 D.P.R. 917/86)*".

Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite.

Diritto Bancario

Cassazione: alcune questioni sul mutuo fondiario

di **Fabio Fiorucci**

Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità *ex* art. 38, comma 2, TUB è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo. Resta, tuttavia, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari vantaggi fondiari non ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione (Cass. n. 11201/2018; Cass. n. 17352/2017).

L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto *ad substantiam*, non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 TUB, e non rientrando nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l'applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto (Cass. n. 29745/2018).

Sotto il profilo delle nullità, e in particolare in tema di richiesta di conversione del contratto nullo di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all'art. 1424 c.c.; è, viceversa, ammissibile l'istanza in tal senso avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo alla rilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell'unico titolo posto a fondamento dell'originaria domanda (Cass. n. 13286/2018; Cass. n. 17352/2017).

La Cassazione, infine, ha confermato l'orientamento secondo cui è revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l. fall., e in ogni caso *ex* art. 67, comma 2, l.,fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego di una somma siano inquadrabili in un'operazione unitaria posta in essere in funzione dell'azzeramento della preesistente esposizione debitoria del mutuatario. Il giudice è tenuto, tuttavia ad accertare se una parte del finanziamento potesse essere destinata ad una nuova sovvenzione invece che al consolidamento del passivo (Cass. n. 4202/2018; Cass. n. 3955/2016).

Diritto del Lavoro

Appalto: il principio di solidarietà esonera il lavoratore dall'onere della prova

di **Evangelista Basile**

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 gennaio 2019, n. 834

Appalto – Interposizioni fittizia – Stipendi e contributi – Committente – Subappaltatore – Principio solidarietà – Effetti

MASSIMA

L'art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 276 del 2003, disciplina il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore. Tale principio garantisce al lavoratore che gli stipendi e i contributi sono dovuti in relazione all'appalto cui il medesimo ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Inoltre, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

COMMENTO

Il Tribunale di Alessandria rigettava il ricorso proposto del lavoratore il quale chiedeva la condanna in solido del committente e degli appaltatori per il mancato pagamento delle retribuzioni per un determinato periodo di tempo. La Corte di Appello di Torino confermava la statuizione del primo giudicante, deducendo che il gravame proposto avverso tale decisione presentava profili di inammissibilità. Da una parte, secondo la corte, era stata formulata una domanda nuova, c.d. *mutatio libelli,* mentre, nel merito, il gravame era da considerarsi infondato poiché sussistendo una carenza di prova dei servizi ai quali il ricorrente era stato addetto e delle opere commissionate e per le quali egli aveva maturato il credito retributivo e contributivo rivendicato. Di qui il ricorso in Cassazione da parte del lavoratore. I giudici di legittimità ribaltano invece le decisioni dei giudici dei precedenti gradi del giudizio affermando che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa non comporta una nuova *causa petendi* e che, di conseguenza, la Corte di merito abbia fatto malgoverno dell'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/03. Tale norma prevede infatti la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, in tal modo garantendo al lavoratore il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. Pertanto, con questa disposizione – continua la Corte – l'ordinamento ha inteso perseguire l'obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, evitando il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di

lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale. Ciò premesso, secondo i giudici di legittimità, l'ordinamento ha inteso garantire il lavoratore circa il trattamento dei pagamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto, avendo come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo di rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto. Quindi, proprio la logica solidaristica che informa il rapporto tra appaltatore e committente, induce a ritenere che l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltatrici – diversamente da quando argomentato dai giudici di merito – non può essere a carico del lavoratore, il quale si è limitato ad imputare la propria attività alle opere concesse in appalto dalle due società, con l'allegazione che non postulava la necessità di svolgimento di ulteriori precisazioni, stante proprio il vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore. In conclusione, il principio di solidarietà sancito dall'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

Soft Skills

Come scrivere per il web: una nuova mentalità per i legali

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Sapere scrivere è sicuramente una dote importante, soprattutto per i professionisti. Intorno alla scrittura dobbiamo però porci una serie di domande e di distinguo, perché saper scrivere non è una questione di cultura e di capacità dialettica, ma coinvolge la capacità di saper adattare ai vari contesti diversi stili e livelli di scrittura. Lo scrivere non vuol dire solo saper organizzare in forma corretta i propri pensieri su un foglio o saper argomentare efficacemente una teoria. Scrivere con efficacia vuol dire saper entrare in contatto con i propri lettori.

Il primo tema che si pone è quindi sul cosa richiede la scrittura per essere efficace. Innanzitutto richiede la capacità di saper valutare chi sono i nostri interlocutori privilegiati e quindi definire il registro linguistico, in modo da poter instaurare una relazione con loro e non solo trasmettere unilateralmente delle informazioni. Coinvolgere invece di informare è la vera prima sfida dell'avvocato che scrive di contenuti giuridici.

CONTINUA A LEGGERE